

disattesa, affermare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto nei confronti della D P Spa, in persona del suo attuale legale rappresentante amministratore unico Dr. F D P , un risarcimento dei danni con conseguente pronuncia di ordinanza di condanna nei suoi confronti che preveda: a) per i danni non patrimoniali nella misura di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro o di quella maggiore o minore che il Tribunale determinerà; b) per i danni patrimoniali consistenti nel pagamento del compenso quale amministratore unico dal 17 aprile 2009 fino alla scadenza dell'ultimo mandato ricevuto nell'assemblea del 13 gennaio 2011 e cioè fino al 30 aprile 2014 data della durata del mandato conferitole il 13.01.2011 pari al deliberato di 25.000 euro l'anno e così per complessivi 40 mesi pari ad euro 83.333,36 ...; c) nonché per i danni patrimoniali per perdita di chance per una ragionevolmente presumibile ulteriore proroga del mandato come amministratore unico di un altro triennio ridotto alla metà per scopo prudenziale e così per ulteriori 18 mesi nella misura di 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) euro o di quella maggiore o minore che il Tribunale determinerà; e così pronunciando ordinanza di condanna per complessivi 170.833,36 euro oltre interessi legali dal 17.04.11 ed accessori fiscali e le spese legali del presente procedimento”;

per la convenuta (memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c., richiamata all'udienza di p.c.): “ ... chiede che il Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, voglia: in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale Ordinario, stante la competenza funzionale del Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro sulle domande formulate dalla ricorrente dott.ssa C C nel ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c., ed in ogni caso accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande proposte per inapplicabilità del rito ex art. 702 bis c.p.c.; in via subordinata e nel merito respingere le domande proposte dalla ricorrente dott.ssa C C perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, data l'esistenza di una giusta causa di revoca ex art. 2383 c.c.; in via ulteriormente gradata e nel merito respingere le domande proposte dalla ricorrente dott.ssa C C perché prive di fondamento in fatto ed in diritto, data in ogni caso

l'inesistenza di un danno patrimoniale o non patrimoniale risarcibile ex art. 2383 c.c..

... Con vittoria di spese, competenze ed onorari”;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato alla convenuta D P Spa (già Srl), C C ha allegato che nell'assemblea dei soci del 17/4/09 era stata nominata, in sostituzione della dimissionaria F M A, quale amministratore unico, fino a revoca o dimissioni, della D P Srl, società unipersonale partecipata dalla sola F A e R Spa; che in tale occasione non era stato determinato il compenso da corrisponderle; che con assemblea straordinaria, convocata da essa ricorrente in data 13/1/11, per atto Notaio C di Roma si era proceduto alla proroga della durata della società fino al 2100, all'aumento gratuito del capitale sociale da 50.000,00 euro a 30.000.000,00 euro ed alla trasformazione della Srl in società per azioni, con nomina del Collegio Sindacale; che in tale occasione si era altresì deliberato che essa ricorrente sarebbe rimasta in carica come amministratore unico fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/13 (rectius, al 31/12/12) e cioè fino al 30/4/14 (rectius, fino al 30/4/13); che anche in detta occasione non era stato stabilito il compenso all'amministratore unico; che la D P, inizialmente come Srl unipersonale e successivamente come Spa con unico azionista, costituiva il settore immobiliare della predetta compagnia assicurativa F A e R Spa, essendo titolare di numerosi immobili di grande valore che, nella strategia complessiva, sarebbero dovuti confluire in F a seguito di fusione per incorporazione agevolata in questa società e conseguente aumento di capitale post fusione; che in data 21/1/11 la predetta F A e R Spa era stata posta in Amministrazione Straordinaria dal Ministero dello Sviluppo Economico su segnalazione di Isvap ed era stato nominato Commissario Straordinario il Dr. G D M; che, oltre ad assumere una strategia difforme da quella originariamente individuata con il progetto di fusione, il Commissario aveva proceduto alla revoca di essa ricorrente, senza alcuna ragione e motivazione, dall'incarico di amministratore unico di D P Spa; che infatti

nell'assemblea dell'1/4/11, convocata espressamente a detto scopo, si era proceduto alla revoca di essa ricorrente con contestuale nomina di altro amministratore unico, a favore del quale era stata prevista la corresponsione di un compenso annuo di 25.000,00 euro; che, ammessa la revocabilità dell'amministratore durante il mandato da parte dell'assemblea dei soci, aveva comunque diritto al risarcimento dei danni in quanto la revoca era avvenuta senza giusta causa, come risultava dal laconico verbale assembleare ed ancor prima dall'ordine del giorno contenuto nell'avviso di convocazione dell'assemblea; che il risarcimento doveva riguardare tanto i danni patrimoniali, anche in termini di perdita di chance, quanto quelli non patrimoniali. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe riportato: va precisato che nel corso del giudizio l'attrice ha di fatto rettificato l'indicazione di durata dell'incarico di amministratore fino al 30/4/13 e non fino al 30/4/14, come indicato nell'originario ricorso introduttivo.

Si costituiva in giudizio la convenuta D P Spa, in persona del nuovo amministratore unico D P F , la quale concludeva come in epigrafe riportato. Al riguardo la convenuta, eccepita in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito in favore del Giudice del Lavoro e rilevato che in ogni caso la durata del mandato era stata fissata con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e non di quello al 31 dicembre 2013, come erroneamente indicato in ricorso, allegava che la ricorrente era stata nominata amministratore unico della D P Srl (poi Spa) con delibera del 17/4/09, senza che fosse previsto il riconoscimento di un compenso a suo favore; che l'attribuzione di un emolumento non era inoltre contenuta neanche nella delibera del 13/1/11, con la quale era stato stabilito che la ricorrente sarebbe rimasta in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012; che pertanto la ricorrente era stata in carica per due anni (dall'aprile 2009 all'aprile 2011) senza esigere la fissazione di un compenso a suo favore e redigendo un bilancio, quello al 31 dicembre 2009, approvato nella prima metà del 2010, nel quale non era stata inserita alcuna posta contabile o previsione correlata al riconoscimento di un compenso in suo favore; che pertanto era da ritenere che la ricorrente avesse rinunciato ad esigere uno specifico compenso professionale e ciò sia in

considerazione dei suoi legami personali con l'avv. P M (presidente del consiglio di amministrazione della F A e R Spa) sia in considerazione degli incarichi professionali che le erano stati conferiti dalla predetta compagnia di assicurazioni con un compenso annuo complessivo di 210.000,00 euro; che, stante la sostanziale e tacita rinuncia della ricorrente a qualsiasi forma di compenso professionale, la domanda di risarcimento di un preteso danno patrimoniale non poteva trovare accoglimento; che inoltre la ricorrente aveva conferito procura generale per la gestione della D P Spa al citato avv. P M, così di fatto spogliandosi dell'esercizio delle funzioni inerenti la carica, ad ulteriore conferma dell'infondatezza della domanda proposta dalla ricorrente; che in via subordinata, anche a voler ipotizzare una revoca senza giusta causa, il danno risarcibile si sarebbe dovuto parametrare in via equitativa all'emolumento che il soggetto interessato avrebbe conseguito, per l'attività resa quale amministratore, nell'arco di tempo ragionevolmente idoneo a consentirgli di reperire nuovi incarichi concernenti analoghe attività professionali, lasso di tempo individuato dalla giurisprudenza di merito in sei mesi dalla revoca, salvo che il mandato avesse scadenza anteriore.

Con ordinanza riservata del 20-25/7/11 veniva disposto il mutamento di rito ex art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.; nel corso del giudizio si costituivano nuovi procuratori per l'attrice.

La causa era istruita solo documentalmente, essendo stata ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ed all'udienza del 12/5/14 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di eventuali repliche (ulteriori 20 gg): i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 31/7/14.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima questione da affrontare, peraltro per mera completezza espositiva stante la mancanza di questioni sul punto, riguarda la composizione dell'organo giudicante ed il rito da applicare: si ritiene che la decisione spetti al tribunale in

composizione monocratica e che deve essere adottata nelle forme del rito civile ordinario.

Invero, constatato che l'odierno giudizio è stato introdotto dopo l'entrata in vigore della L. 69/09 (di abrogazione, per quanto qui di interesse, del c.d. rito societario) e prima dell'entrata in vigore del D.L. 1/12, convertito nella L. 27/12 (di istituzione, per quanto qui di interesse, della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese) e tenuto conto dell'oggetto della domanda (risarcimento danni per asserita revoca ante tempus di amministratore senza giusta causa), osserva il Giudice che non ricorre alcuna ipotesi di riserva di collegialità prevista dall'art. 50 bis, 1° comma, c.p.c.; quindi la competenza a decidere è del tribunale in composizione monocratica e secondo la procedura ordinaria.

L'eccezione di difetto di competenza in favore del Giudice del lavoro è infondata, in quanto, a prescindere da ogni altra considerazione e non ignorando certo il contrasto giurisprudenziale in essere (cfr. Cass. 7961/09: *“In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo; ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni”*; Cass. 19714/12: *“Il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo e, quindi, ad esso non si applica l'art. 36, primo comma, Cost., che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico, poiché il diverso diritto al compenso professionale dell'amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare (nella specie, di rinuncia)”*; contra Cass. 4261/09; Cass. 16494/13; Cass. 11448/14), nel caso di specie è stata proposta una domanda risarcitoria, in cui il

compenso è preso in considerazione solo come mero parametro di risarcimento del lamentato danno patrimoniale (cfr. Cass. 23557/08: “*Il rapporto di immedesimazione organica fra l'amministratore ed una società di capitali esclude che le funzioni commesse alla carica, siano riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa; ne consegue che in caso di revoca senza giusta causa, per la liquidazione dei relativi danni, deve procedersi secondo i criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2697 cod. civ., trattandosi di vicenda non equiparabile alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato*”): sul punto poi si tornerà.

La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.

Richiamato quanto esposto in precedenza, si osserva, come risulta dalla documentazione in atti e come è pacifico fra le parti, che la C era stata nominata amministratore unico della D P Srl dal 17/4/09 a tempo indeterminato (cfr. doc. 1 di parte attrice: verbale assembleare del 17/4/09) e che, in occasione della trasformazione della società convenuta da Srl a Spa con deliberazione del 13/1/11 (cfr. doc. 3 di parte attrice: verbale assemblea straordinaria), la stessa era stata confermata nell'incarico ma questa volta a tempo determinato, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/12 e quindi al massimo fino al 30/4/13, ex art. 2364, 2° comma, c.c., in relazione all'art. 2383, 2° comma, c.c., che pone inderogabilmente il termine di tre esercizi -e non di tre anni solari- al mandato dell'organo amministrativo.

Dunque, in base alla prospettazione attorea, la revoca sarebbe avvenuta ante tempus, prima cioè della naturale scadenza dell'incarico che da tempo indeterminato era divenuto, a partire dalla deliberazione assembleare del 13/1/11, a tempo determinato.

A questo punto è necessario soffermarsi, come discorso di carattere generale, sulla natura del rapporto che lega la società agli amministratori e sulla disciplina della revoca ante tempus dall'incarico di costoro.

Per quanto riguarda la natura del rapporto che lega la società e l'amministratore, nel ritenere pacificamente che viene a costituirsi un rapporto obbligatorio, avente ad oggetto -da un lato- sostanzialmente una prestazione d'opera e -dall'altro- la previsione di un corrispettivo, tradizionalmente si è fatto riferimento al contratto di mandato, come del resto emergeva dal dato legislativo (cfr. art. 2392, 1° comma, c.c. nel testo ante riforma: "Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza del mandatario, ..."). Attualmente, come si desume dall'art. 2392, 1° comma, c.c. (nuovo testo), manca il riferimento al mandato, mentre è reso più incisivo il riferimento alla diligenza imposta agli amministratori, attraverso l'esplicito richiamo alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze; quindi attualmente è richiesta la speciale diligenza prevista dall'art. 1176, 2° comma, c.c. per il professionista.

Per parte della dottrina il riferimento al solo contratto di mandato non sarebbe più persuasivo, stante il mutato quadro di riferimento normativo e stanti le molteplici sfaccettature del rapporto fra società ed organo amministrativo, tanto da propendere per la configurabilità di un tipo contrattuale a sé stante (appunto il c.d. contratto di amministrazione).

Il rapporto di amministrazione costituisce allora, secondo la migliore ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, non un mandato, ma una figura di contratto a sé stante: i soci provvedono a designare le persone degli amministratori alla carica, carica la cui portata, però, nei suoi connotati basilari, è determinato dalla legge.

Gli amministratori, a differenza dei mandatari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell'attività tipica degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell'impresa, ma anche le scelte strategiche più importanti: si tratta perciò, almeno nelle società di maggiore dimensione, di un ruolo che va affidato a soggetti di spiccata specializzazione professionale; è quindi appropriato il

riferimento alla diligenza tipica della natura dell'incarico, contenuto nel nuovo art. 2392 c.c..

Il tradizionale legame tra la figura di socio-proprietario e quella di manager-gestore tende, per necessità, ad attenuarsi, man mano che l'azionariato diviene più diffuso e l'attività imprenditoriale diventa via via più complessa, con l'accrescersi della internazionalizzazione dei mercati e della globalizzazione del sistema economico.

La portata precettiva del primo comma del nuovo art. 2380 bis c.c. sta proprio nel riconoscere un potere originario di governo dell'impresa all'organo amministrativo, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, al medesimo derivante dalla legge.

In conclusione si può affermare che il rapporto che lega l'amministratore, cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto di immedesimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell'amministratore piuttosto nell'area del lavoro professionale autonomo.

Dunque il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto nell'ampio genus del contratto di prestazione d'opera, in cui peraltro continuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del contratto di mandato quanto la disciplina del codice civile, che predetermina in larga parte il contenuto di detto contratto.

Si parla di contratto, in quanto è pur sempre necessario l'incontro di volontà fra le parti (cfr. Cass. 6928/01: *"L'accettazione della nomina ad amministratore di una società - necessaria, avendo i poteri degli amministratori, fonte contrattuale - non richiede l'osservanza di specifiche formalità e può essere anche tacita, prescindendo dall'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 2383, quarto comma cod. civ.; in tal caso, l'accettazione può essere desunta da atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare la nomina e il relativo accertamento, investendo una questione di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato"*).

Invero, una volta che l'amministratore sia stato nominato in sede assembleare ovvero nell'atto costitutivo ovvero ancora in sede extra assembleare (cfr. art. 2449 c.c.), è necessario che gli amministratori, qualunque siano state le modalità di nomina, accettino la nomina o direttamente o, in ogni caso, indirettamente attraverso le procedure di formalizzazione della nomina stessa (cfr. art. 2383, 4° comma, c.c.: "Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente").

Pertanto, pur con il ricordato contrasto giurisprudenziale, ritiene il Giudice che si sia in presenza di un contratto sui generis, riconducibile, pur con tutte le peculiarità, nell'ambito di un rapporto professionale autonomo (cfr. citata Cass. 19714/12).

Fatta questa premessa sulla natura e costituzione del rapporto, si deve passare ad esaminare il momento della cessazione del rapporto stesso: si prescinde dall'ipotesi della cessazione dell'incarico per naturale scadenza dell'incarico o per dimissioni.

Anticipando quanto più approfonditamente si dirà in seguito, è qui sufficiente rilevare che "gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa" (art. 2383, 3° comma, c.c.); quindi viene riconosciuto ai soci, salvo l'ipotesi delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici (art. 2449 c.c.), il potere di revocare gli amministratori anche prima della scadenza naturale dell'incarico con la sola previsione del risarcimento del danno, nel caso in cui il provvedimento di revoca non sia assistito da giusta causa.

Il principio di fondo è pertanto che la società, quando e come meglio crede ed in ipotesi anche senza alcuna giustificazione, salvo l'obbligo risarcitorio, può revocare l'amministratore con una deliberazione assembleare, che spiega immediatamente i propri effetti: l'eventuale risarcimento dei danni, qualora la

deliberazione di revoca non sia assistita da giusta causa, non è condizione di validità o di efficacia della deliberazione di revoca, operando l'obbligo risarcitorio su un differente piano.

Tanto doverosamente precisato, si osserva che la C , già amministratore unico della D P Spa, ha agito in giudizio per la tutela di un proprio diritto individuale che sarebbe stato asseritamente leso dalla deliberazione assembleare dell'1/4/11 di revoca dall'incarico.

Premesso che l'attrice non ha impugnato la deliberazione di revoca e quindi non si pone alcun problema ricollegato alla questione se sia ipotizzabile una tutela 'reintegratoria' in capo all'amministratore revocato e se costui sia titolare o meno di un diritto soggettivo al mantenimento dell'incarico ed al ripristino dello status quo anteriore ad una deliberazione assembleare di revoca, di cui venga in ipotesi chiesto l'annullamento, osserva il Giudice che l'attrice ha agito solo per il risarcimento del danno da revoca senza giusta causa e che pertanto la deliberazione assembleare va esaminata ai soli fini del risarcimento del danno, sul presupposto della prospettata mancanza di giusta causa e/o di adeguata motivazione sulla giusta causa.

A questo punto, si deve passare ad esaminare la domanda risarcitoria, che presuppone appunto l'accertamento del lamentato difetto di motivazione e di giusta causa.

Approfondendo il discorso sulla giusta causa, valgono le seguenti ulteriori considerazioni.

La nozione di giusta causa di revoca dalla carica gestoria che, ai sensi dell'art. 2383, 3° comma, c.c., esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, è stata precisata dalla Corte Suprema con riguardo all'esistenza di fatti, non necessariamente costituenti inadempimento agli obblighi gestori, che facciano venir meno l'affidamento dei soci sulle capacità ed attitudini dell'amministratore ovvero il rapporto fiduciario fra le parti (Cass. 16526/05; Cass. 21342/13); quindi è necessaria l'allegazione nella deliberazione di revoca, così da poterle poi provare in giudizio in caso di contestazione, di circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla

prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle capacità dell'amministratore.

Possono, a tal riguardo, assumere rilievo tanto profili soggettivi quanto profili oggettivi; è stato infatti precisato che *“la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti, idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto; nel secondo caso essa consiste in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, quindi non integranti un suo inadempimento e sempre che ricorra un quid pluris, cioè l'esistenza di situazioni tali da elidere il citato affidamento riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno, in capo allo stesso, quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali”* (cfr. Cass. 7425/12).

Si distingue dunque fra giusta causa soggettiva (i fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca sono direttamente imputabili all'amministratore) e giusta causa oggettiva (presenza di una situazione estranea alla volontà o al comportamento dell'amministratore, ma di per sé comunque ostativa alla prosecuzione del rapporto gestorio) ed il maggior dibattito si è concentrato proprio sulla giusta causa oggettiva, che ricorre, con varie sfumature, in tutti i casi in cui la permanenza dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni si configuri come un ostacolo insormontabile alla realizzazione dell'interesse sociale.

La giusta causa di revoca viene intesa come nozione distinta dalle gravi irregolarità di cui all'art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze, anche oggettive e non necessariamente integranti inadempimento, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle attitudini e capacità degli amministratori, in una parola il rapporto fiduciario con i medesimi (cfr. Cass. 15322/04).

Tutte le sentenze in materia fanno riferimento ai concetti di 'avvedutezza, capacità, attitudini, diligenza professionale' dell'organo amministrativo e cioè a concetti solo in parte presenti nella previsione di cui all'art. 2392, 1° comma, c.c. e

quindi ulteriori rispetto alle obbligazioni assunte dall'amministratore verso la società: possono pertanto assumere rilievo, ai fini della giusta causa sottesa al provvedimento di revoca, anche profili di abilità e di capacità manageriale ed imprenditoriale, viste in relazione alle aspettative che la società aveva riposto nell'amministratore al momento della scelta.

L'assemblea -come detto- può recedere dal rapporto gestorio durante tutta la sua durata, non costituendo la giusta causa elemento costitutivo della fattispecie della legittima revoca, ma costituendo soltanto ragione di esclusione della responsabilità a carico della società: l'assemblea può deliberare la revoca dell'amministratore sempre e comunque ed in qualunque tempo e la deliberazione di revoca sarebbe valida ed efficace anche senza giusta causa, ma esporrebbe la società al risarcimento dei danni.

Premesso che a rigore si tratta di un recesso in senso tecnico (Trib. Roma, ord. 7 marzo 2001), quale atto che pone fine ex nunc al rapporto giuridico sorto dal contratto -la revoca, in senso tecnico, ha invece ad oggetto non il rapporto, ma l'atto, di cui impedisce il sorgere degli effetti o li fa venir meno ex tunc-, si osserva che per consolidata giurisprudenza di legittimità la revoca assembleare per giusta non configura una sanzione e quindi non richiede la previa contestazione degli addebiti (cfr. Cass. 7425/12: *“La revoca assembleare per giusta causa dell'amministratore di società per azioni, che può discendere dal venir meno del rapporto di fiducia con la compagine societaria, non costituisce una sanzione, e, pertanto, non richiede la preventiva contestazione dei comportamenti legittimanti la revoca stessa. ...”*).

Va poi ribadito che la volontà dell'assemblea di disporre la revoca dell'amministratore deve risultare dal verbale dell'assemblea e questo tanto esplicitamente quanto implicitamente, come nel caso della sostituzione dell'organo amministrativo collegiale con uno monocratico o viceversa; infatti quest'ultima scelta dell'assemblea può comportare, se disposta prima della scadenza del termine di durata del precedente organo, una tacita revoca dell'amministratore o degli amministratori in carica, la cui permanenza sia divenuta incompatibile con il nuovo assetto organizzativo, e pone quindi lo stesso problema di sussistenza o meno della giusta causa, agli eventuali fini risarcitori (cfr. Cass. 27512/08: *“In materia di società*

di capitali, la revoca degli amministratori -che può dar luogo al risarcimento del danno ove avvenuta senza giusta causa- non deve essere necessariamente formalizzata in un'esplicita manifestazione di volontà, ma può anche avvenire in modo implicito, come nel caso in cui venga deliberata una riduzione dei membri del consiglio di amministrazione:"; Cass. 6526/02)

Nel caso di specie la revoca è stata formale e si è poi provveduto alla contestuale nomina di un nuovo amministratore unico.

Va poi ribadito che dal verbale dell'assemblea deve chiaramente risultare l'esistenza della giusta causa e quindi la motivazione del provvedimento di revoca, non essendo possibile una integrazione successiva (cfr. Cass. 23557/08, con riferimento a prima della riforma, ma il principio è lo stesso: *"In tema di revoca dell'amministratore di società di capitali (nella specie, società a responsabilità limitata) la sussistenza di una giusta causa esclude il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno prodotto dall'anticipato scioglimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2383, terzo comma, cod. civ. (nel testo, vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), se espressamente enunciata nell'atto dell'assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, omesse nell'atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito"*).

Il su esposto principio della Cassazione, del resto solitamente richiamato anche in sede di impugnazione di provvedimenti espulsivi da società ovvero di sanzioni disciplinari in ambito lavoristico, è pienamente condiviso ed applicato da questo Giudice (cfr. anche Tribunale di Milano 21/12/05: *"Le motivazioni integranti la giusta causa di revoca devono essere esplicitate, quanto meno nei loro connotati essenziali, nella stessa sede in cui è decisa la revoca"*) e consente di ritenere superato il difforme orientamento di parte della giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano 26/8/06: *"L'emunciazione della giusta causa nella delibera di revoca è un ulteriore fatto che può aggiungersi alla sua oggettiva esistenza, ma non viene in alcun modo richiesta dalla legge ai fini dell'integrazione dell'efficacia della fattispecie; la*

semplice sussistenza della giusta causa, pertanto, produce l'effetto di escludere il risarcimento del danno dell'amministratore revocato").

Dunque, pur non essendo necessaria la preventiva contestazione dei fatti posti a fondamento della deliberazione assembleare, in quanto la revoca non ha di per sé carattere sanzionatorio (cfr. citata Cass. 7425/12), è pur sempre necessario che la deliberazione contenga, sia pure nei termini essenziali, le ragioni che sorreggono la giusta causa di revoca, non essendo possibile alcuna successiva integrazione, tanto meno nel corso del giudizio a seguito dell'impugnazione da parte dell'interessato.

Alla luce del principio di immodificabilità delle ragioni di recesso, è pertanto condizione indefettibile della giusta causa che le ragioni della revoca vengano esplicitate nel corso dell'assemblea e risultino a verbale, non potendo trovare ingresso né legittimità motivi aggiunti o individuati ex post per la prima volta solo in corso di causa, ma mai precedentemente indicati e/o specificati nel corso della deliberazione assembleare.

Se non motivata, la revoca è ugualmente efficace, ma la società può essere condannata al risarcimento dei danni per mancanza appunto della giusta causa.

Tanto premesso e tornando al caso di specie, risulta che l'attrice ha chiesto, previo sostanzialmente l'accertamento incidentale dell'illegittimità del provvedimento di revoca per mancanza di motivazione e di giusta causa, la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni sofferti, sia patrimoniali che non patrimoniali, per complessivi 170.833,36 euro, oltre interessi legali dal 17/4/11 ed accessori fiscali.

In particolare, per quanto qui di interesse, l'attrice ha chiesto il risarcimento “... b) per i danni patrimoniali consistenti nel pagamento del compenso quale amministratore unico dal 17 aprile 2009 fino alla scadenza dell'ultimo mandato ricevuto nella assemblea del 13 gennaio 2011 e cioè fino al 30 aprile 2014 data della durata del mandato conferitole il 13.01.2011 pari al deliberato di 25.000 euro l'anno e così per complessivi 40 mesi pari ad euro 83.333,36” (cfr. conclusioni in epigrafe): come detto il termine finale va individuato al 30/4/13.

Sicuramente è da rigettare la domanda con riferimento al periodo dal 17/4/09 (data della nomina) fino all'1/4/11 (data della revoca), in quanto con riferimento a questo primo periodo la pretesa doveva essere avanzata non in termini di risarcimento danni, ma di adempimento.

Dunque, con riferimento a questo primo periodo in cui pacificamente il rapporto era stato regolarmente in essere, è di tutta evidenza che la domanda avrebbe dovuto essere proposta in termini di domanda di pagamento dei compensi asseritamente maturati e non pagati, a nulla rilevando la mancata previsione del compenso, nelle due deliberazioni di conferimento dell'incarico come amministratore unico prima della Srl (deliberazione del 17/4/09) e poi della Spa (deliberazione del 13/1/11).

Per mera completezza si ribadisce che detta mancata deliberazione sul compenso non sarebbe ostativa all'intervento del Giudice; infatti è noto, in base a condivisa giurisprudenza di legittimità e di merito, che la mancata deliberazione assembleare non impedirebbe di determinare il compenso, alla luce dell'art. 2233 c.c., in base alla natura, alla qualità e quantità dell'attività svolta (cfr. 16764/05: "*La pretesa di un amministratore di società di capitali al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione equitativa*").

In conclusione, pur non potendosi dubitare del carattere oneroso della prestazione (cfr. art. 2389 c.c.) -a nulla rilevano invero l'uso del verbo 'può' all'art. 18, 2° comma, St. quanto alla misura della retribuzione determinabile dai soci in misura fissa o in rapporto al fatturato o agli utili, ovvero il richiamo (cfr. comparsa di costituzione) a compensi per consulenze, in quanto diverso ne è il titolo, ovvero ancora la pretesa rinuncia tacita, in quanto non provata-, ritiene il Giudice che nel caso di specie non si può, pena il vizio di ultrapetizione, esaminare la richiesta di liquidazione del compenso per il periodo dal 17/4/09 all'1/4/11 (rectius, al 31/3/11).

Con specifico riferimento all'ipotesi di gratuità della prestazione, va ricordato che, se non prevista nello statuto, la stessa deve risultare da una delibera assembleare

o del consiglio di amministrazione, con espressa accettazione da parte dell'amministratore; analogamente la pretesa rinuncia deve risultare o da un formale atto abdicativo ovvero da condotte inequivocabilmente chiare nel presupporre la volontà di rinunciare all'emolumento, tale non potendo di per sé essere la mera mancata appostazione di corrispondente voce nel bilancio della società.

Non totalmente condivisibili sono, quanto almeno alle conclusioni cui perviene la convenuta, le deduzioni della stessa parte convenuta sulla mancata appostazione in bilancio di voce relativa al compenso (cfr. memoria replica della convenuta: “ ... Orbene, se l'amministratore della società, nominato con delibera non contenente la determinazione di un compenso, nel redigere il bilancio non inserisce nello stato patrimoniale il debito concernente il pagamento delle sue spettanze, ciò implica che egli esclude l'esistenza di tale debito, posto che, in caso contrario, il bilancio sarebbe redatto in violazione dei principi di chiarezza e verità”); infatti, essendo pacifico che l'assemblea non avesse determinato il compenso e non potendo da ciò solo escludere la natura onerosa del mandato, è evidente che in modo corretto, in adesione ai principi che presiedono alla redazione del bilancio di esercizio, l'attrice, quale amministratore, non aveva provveduto ad alcuna indicazione in bilancio.

Dunque, coerentemente con le conclusioni in atti, si può esaminare solo la domanda risarcitoria con riferimento al periodo successivo alla deliberazione dell'1/4/11.

Punto di partenza è il contenuto della citata deliberazione assembleare di revoca dell'1/4/11, dal cui verbale risulta, in ordine all'argomento al punto 1) dell'ordine del giorno ('revoca amministratore unico e nomina di nuovo amministratore') che “ ... interviene l'azionista che ricorda che l'attuale amministratore unico è stato nominato il 17/4/09 a tempo indeterminato ...(e), che, pertanto, è possibile revocarlo in ogni tempo, nominando un amministratore di fiducia della gestione commissariale. L'assemblea all'unanimità dei presenti delibera di revocare l'attuale amministratore unico nella persona della d.ssa C C e di nominare, fino alla revoca, come nuovo amministratore unico in persona del dott.

F D P ... ” e che, quanto al punto 3) all’ordine del giorno, “ ... l’assemblea delibera di attribuire all’amministratore unico un compenso fisso al lordo delle ritenute fiscali di importo pari a € 25.000,00 euro annui; ...”(cfr. doc. 4 di parte attrice).

Richiamando le superiori premesse in diritto e rilevato che l’oggetto della deliberazione era stato regolarmente inserito all’ordine del giorno, appare evidente che la deliberazione in parola è assolutamente carente di motivazione in ordine alla sussistenza della giusta causa di revoca.

Sul punto non è condivisibile la deduzione di parte convenuta sul fatto che la giusta causa si riferiva al mutamento della ‘compagine societaria’ per effetto della ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria della F A e R Spa, azionista unico, ed alla necessità della nomina di un amministratore “ ... di fiducia della gestione commissariale ...”.

Al riguardo, a parte la considerazione sul fatto che l’incarico all’attrice quale amministratore unico della D P Spa non era né poteva più essere a tempo indeterminato (cfr. deliberazione 1/4/11 “ ... è stato nominato il 17/4/09 a tempo indeterminato ...”), ma era a tempo determinato (cfr. doc. 3 di parte attrice: citata deliberazione del 13/1/11: “... L’assemblea delibera altresì che l’attuale amministratore unico signora C d.ssa C rimarrà in carica per il prossimo triennio fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 ...”) -va al riguardo evidenziato che per le Spa il mandato degli amministratori è ex lege a termine (cfr. art. 2383, 2° comma, c.c.)-, osserva il Giudice che, a proposito della sussistenza della giusta causa, nulla è possibile desumere dal mero riferimento al fatto che l’azionista unico F A e R Spa fosse stata ammessa alla procedura di Amministrazione straordinaria e che il nuovo amministratore dovesse essere di fiducia della gestione commissariale.

Infatti, anche a voler ammettere che la procedura concorsuale volesse evitare che la gestione della D P Spa restasse nelle mani di una persona legata al precedente organo amministrativo della F , è innegabile, a prescindere da ogni

considerazione ulteriore, che la motivazione posta a fondamento del provvedimento di revoca è assolutamente carente.

L'odierno richiamo di parte convenuta al venir meno del rapporto fiduciario può configurare -e configura- causa della revoca dell'incarico, ma nel caso di specie nel verbale assembleare non è stata indicata alcuna idonea motivazione a sostegno di tale ipotesi e quindi non è stata individuata alcuna giusta causa, che appunto manifestasse le effettive ragioni della decisione e consentisse ora, tanto all'interessato quanto al giudice, di verificare oggettivamente la fondatezza dei motivi adottati a giustificazione della deliberata revoca ante tempus.

Per mera completezza espositiva va in ogni caso ricordato che l'ipotesi del mutamento della compagine sociale e dell'ingresso di nuove maggioranze non è ritenuta, di per sé, come giusta causa di revoca dalla dottrina assolutamente maggioritaria e dalla giurisprudenza sul presupposto della neutralità, quanto meno formale, del mutamento della maggioranza rispetto al rapporto società-amministratore; quindi nulla vieta -ed anzi nelle cessioni delle azioni sono previste clausole contenenti l'impegno dei cedenti a provocare le dimissioni dei vecchi amministratori- che effettivamente la società possa procedere al ricambio dell'organo amministrativo, per consentire ai nuovi azionisti di maggioranza di imporre la propria impronta organizzativa e gestionale, ma la revoca in questi casi non sarebbe assistita da giusta causa e quindi non sarebbe escluso il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio la società convenuta ha allegato, a giustificazione della deliberazione adottata, che con atto dello stesso 13/1/11 a rogito Notaio C di Roma l'attrice aveva conferito all'avv. P M, presidente del CdA della F A e R Spa, una procura generale concernente la gestione della società, ponendo così in essere un atto contrario al dovere degli amministratori di società di capitali di curare direttamente la conduzione degli affari sociali; che in data 22/1/09 e in data 7/6/10 la stessa aveva stipulato contratti preliminari, sottoposti a condizioni sospensive e risolutive, con la Me Spa e la Ma Srl (società del Gruppo M riconducibili alla famiglia M), versando

acconti di ingente importo senza adeguate garanzie e senza l'avvio, successivamente alla risoluzione degli stessi preliminari, di azioni per il recupero degli acconti versati dalla D P Spa; che con contratto del 25/10/10, seguito da un addendum dell'11/12/10, l'attrice aveva stipulato con l'avv. prof. I S -consigliere di amministrazione della F A e R Spa- un contratto di consulenza viziato da conflitto di interessi; che inoltre risultavano censurabili e viziate da conflitto di interessi anche le dichiarazioni con cui la medesima attrice aveva accettato i criteri di calcolo degli onorari indicati dall'avv. S , aveva preso atto della somma richiesta da quest'ultimo a titolo di compenso professionale ed aveva riconosciuto un preteso debito della D P Spa verso il predetto avv. S , credito successivamente oggetto di accertamento in tribunale.

Si tratta peraltro di fatti, posti odiernamente a sostegno e giustificazione della deliberazione di revoca, che -come detto- non possono essere presi in considerazione alla luce del ricordato principio di immutabilità delle risultanze del verbale dell'assemblea dell'1/4/11.

Inoltre il riferimento a queste ventilate ipotesi di mala gestio rafforza, paradossalmente, le superiori osservazioni sulla mancanza di motivazione e sulla inconsistenza del riferimento al 'mutamento' della compagine sociale a seguito dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'azionista unico.

Nulla vieta che in altra sede la convenuta possa agire a tutela dei propri diritti in ipotesi di pretesa mala gestio da parte dell'odierna attrice, ma nel presente giudizio si tratta di questioni non esaminabili.

Accertata la mancanza di qualsiasi motivazione sulla giusta causa della revoca dell'incarico, si deve passare all'esame della domanda risarcitoria, incominciando dalla domanda di risarcimento per danni patrimoniali.

Da questo punto di vista si evidenzia che, così come prospettato nell'originario ricorso introduttivo, il danno patrimoniale consisterebbe nel lucro cessante, cioè nel venir meno dei compensi previsti e che sarebbero spettati per tutta la durata dell'incarico, decorrente dalla nomina avvenuta il 13/1/11 e fino alla scadenza naturale dell'incarico, ossia al momento dell'approvazione del bilancio al

31/12/12 e cioè fino al massimo al 30/4/13 (cfr. artt. 2364, 2° comma, e 2383, 2° comma, c.c. nonché art. 17 St: “Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottantagiorni dalla chiusura ...”): l’attrice ha riconosciuto che, contrariamente a quanto indicato nell’originario ricorso, il termine finale era all’approvazione del bilancio al 31/12/12 ed ha fatto espressamente riferimento al termine inferiore di centoventi giorni.

Va ribadito che fino all’1/4/11 (rectius, fino al 31/3/11) l’attrice avrebbe in astratto diritto al compenso per la prestazione resa, compenso determinabile anche dal Giudice in mancanza di conferente deliberazione assembleare, ma che in questo giudizio può essere esaminata solo la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per ingiustificato recesso ante tempus, in relazione al compenso perso nel periodo compreso fra il provvedimento di revoca (1/4/11) e la scadenza naturale dell’incarico (30/4/13, termine di centoventi giorni per l’approvazione del bilancio al 31/12/12).

Orbene, premesso che, se fosse stata prevista per statuto o per delibera assembleare la gratuità della prestazione dell’amministratore ovvero se vi fosse stata la rinuncia da parte dell’amministratore al compenso, non sarebbe possibile riconoscere alcuna voce di danno da lucro cessante per l’ingiustificata revoca ante tempus, va ribadito che nel caso di specie -come detto- non emerge che lo statuto della D P Spa o la deliberazione assembleare di nomina prevedessero la gratuità dell’incarico né risulta che l’attrice abbia formalmente o informalmente rinunciato al compenso.

Il danno da lucro cessante va pertanto equitativamente parametrato ai compensi relativi al periodo compreso fra la revoca senza giusta causa e la naturale scadenza dell’incarico, compensi persi a causa dell’emersa ingiustificata revoca ante tempus.

Come detto non risulta che l’assemblea avesse deliberato il compenso da riconoscere all’attrice per l’incarico, ma non va dimenticato, in ciò concordando con le deduzioni dell’attrice, che con la stessa deliberazione dell’1/4/11 si era proceduto,

contestualmente alla nomina del nuovo amministratore unico, a determinare in 25.000,00 euro “ ... al lordo delle ritenute fiscali ...” il compenso annuo da riconoscere al nuovo amministratore.

Pertanto, in mancanza di allegazioni della convenuta su una diversa professionalità o su un più ampio campo di azione del nuovo amministratore rispetto a quelli dell’attrice e quindi sulla giustificazione di un compenso del nuovo amministratore più elevato rispetto a quello in ipotesi riconoscibile all’attrice, si deve ritenere che il compenso annuo di 25.000,00 euro al lordo delle ritenute fiscali possa costituire un iniziale parametro di riferimento per il risarcimento del danno da lucro cessante.

L’attrice ha chiesto anche gli accessori fiscali, ma, trattandosi di risarcimento del danno patrimoniale da parametrare equitativamente al compenso perso a causa dell’ingiustificato recesso ante tempus, è evidente che il parametro deve essere individuato al netto delle ritenute fiscali, per cui va riconosciuto un risarcimento del danno in misura pari a 18.750,00 euro all’anno, operando in via equitativa una decurtazione pari al 25% del compenso riconosciuto al nuovo amministratore; quindi va riconosciuto un importo complessivo di 37.500,00 euro, poiché l’ingiustificato recesso è risultato anticipato di due anni esatti rispetto alla data di naturale scadenza dell’incarico.

In base ai principi generali in materia di risarcimento del danno, va poi ricordato che si dovrebbe detrarre dagli emolumenti persi, per effetto dell’anticipata cessazione del rapporto gestorio, quanto l’amministratore revocato sia riuscito comunque a conseguire aliunde nel periodo compreso fra la revoca senza giusta causa e la scadenza naturale del rapporto ed anche quanto avrebbe potuto conseguire, nello stesso arco temporale, usando l’ordinaria diligenza nel cercare altro incarico o altra occupazione.

L’onere della prova, previa conferente allegazione, incombe sulla società che, eccedendo l’esistenza di fatti limitativi dei propri obblighi risarcitori, deve provare che l’amministratore in quel periodo ha trovato una nuova occupazione o un nuovo

incarico gestorio ovvero che è stato negligente nella ricerca o nel rifiutare altra proficua attività gestoria o lavorativa.

Nel caso di specie nulla risulta allegato e provato da parte della società convenuta, per cui non è possibile alcuna riduzione della somma su indicata.

In comparsa di risposta la convenuta ha allegato che, a tutto concedere, il risarcimento si sarebbe dovuto contenere nel termine di sei mesi, indicato dalla giurisprudenza di merito come termine massimo per la ricerca di un nuovo impiego.

Si tratta di soluzione non condivisibile.

Orbene, ricordato che se l'incarico è a tempo determinato gli amministratori hanno diritto al risarcimento del danno se revocati prima della scadenza senza giusta causa (sia per le Spa che per le Srl: artt. 2383 e 2475 c.c.) e che se invece l'incarico è a tempo indeterminato (mai però per le Spa) la revoca è possibile con il preavviso previsto dallo statuto o comunque congruo, salvo che ricorra una giusta causa (arg. ex art. 2118 c.c., che costituisce norma di portata generale per tutti i contratti a tempo indeterminato), si ribadisce che nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nel verbale dell'assemblea dell'1/4/11 e conformemente alla legge, l'incarico era a tempo determinato; che manca la giusta causa; che il danno deve essere parametrato ai compensi persi nel restante periodo dell'incarico e che la convenuta non ha allegato e provato che l'attrice sia stata negligente nel ricercare altre proficue attività lavorative.

Trattandosi di risarcimento del danno è dovuta -la relativa liquidazione è consentita anche d'ufficio- la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat sul costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati dal 30/4/12 su 18.750,00 euro e dal 30/4/13 su 37.500,00 euro fino alla presente sentenza, oltre, sulle somme così rivalutate, agli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo.

Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria per i periodi su indicati, in mancanza di prova del danno da ritardo (Cass. 4242/03; Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07; Cass. 3355/10 in motivazione).

L'ulteriore domanda da esaminare è quella relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, asseritamente sofferto a causa della revoca senza motivazione e senza giusta causa, di cui si è dato conto: l'attrice ha fatto riferimento alle tradizionali figure del danno alla salute, alla vita di relazione ed all'immagine professionale, ma pacificamente si è nell'ambito del cd danno non patrimoniale, senza necessità di alcun'altra qualificazione.

Si pone prima di tutto il problema dell'ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale nel caso, come quello che qui ci occupa, di inadempimento contrattuale.

Alla luce dell'orientamento delineato da Cass. SU 26972/08 la risposta non può che essere affermativa, atteso che *"il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato lesa in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale"*; anche di recente (cfr. Cass. 24145/10) è stato ribadito che, in questi casi (ipotesi previste espressamente dalla legge o violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti) *"...l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. porta ad affermare che vi è l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale ..."*.

In relazione al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene, in adesione a Cass. SU 26972/08, che lo stesso non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova.

Preliminarmente è necessario aprire una parentesi, ribadendo che il discorso che si farà con riferimento all'ambito extracontrattuale, vale, mutatis mutandis, anche nell'ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

Orbene, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è da ultimo tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all'art. 2059 c.c..

Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/03 e 8828/03 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/03; Cass. 16716/03).

Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/08, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass. 8827/03 e 8828/03): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell'art. 2043 c.c. ("qualunque fatto doloso o colposo ...") corrisponde la tipicità dell'art. 2059 c.c. ("Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge").

Dunque ai fini dell'ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall'indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d'immagine, ecc.): nel caso di specie, come detto, l'attrice ha allegato che aveva subito danni riconducibili alle tradizionali voci del danno biologo, del danno esistenziale ed all'immagine professionale.

Al riguardo, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei cd danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/08; Cass. 1766/14; Cass. 2370/14), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziandosi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere

monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l'ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell'offesa; infatti *"... il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza ..."*, con la precisazione che *"... il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile ..."* e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, *"... devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ..."* (cfr. citata Cass. SU 26972/08 in motivazione).

Tanto premesso, è allora evidente che tale pregiudizio può essere risarcito purché -è bene ricordarlo- sia oggetto di specifica allegazione e prova da fornire anche in via di presunzione (cfr. citata Cass. SU 26972/08: *"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza ... che deve essere allegato e provato"*): non è certamente sufficiente la mera elencazione di possibili voci di danno non patrimoniale per ritenere soddisfatto tale onere.

Nel caso di specie la domanda è assolutamente priva di qualsiasi prova del danno non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice per effetto della ricordata revoca ante tempus dall'incarico di amministratore unico della D P Spa.

Va altresì rigettata la domanda risarcitoria anche per quanto attiene alla pretesa perdita di chance, danno per il cui riconoscimento è infatti necessario che la perdita stessa abbia un rilevante grado di probabilità: nulla risulta adeguatamente prospettato al riguardo (cfr. Cass. 22376/12: *"La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi"*).

Da ultimo si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità (cfr. Cass. 682/01; Cass.16202/02; Cass. 13761/04; Cass. 16992/05; Cass. 13288/07; Cass. 10607/10; Cass. 20990/11; Cass. 25222/11; Cass. 27447/11).

Alla luce delle risultanze di causa la domanda risarcitoria di parte attrice è infondata in parte qua e va rigettata.

Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della convenuta per il grado di soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato infatti in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l'attività professionale dei legali; l'udienza di p.c. si è infatti tenuta il 12/5/14 ed i termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 31/7/14 e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell'art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140).

Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nella seconda tabella (giudizi di cognizione innanzi al tribunale) con riferimento al quarto scaglione di valore (da 26.001 a 52.000), tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore (7.254,00 euro).

Su detto importo va operata la disposta compensazione.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- condanna la convenuta D P Spa al pagamento, in favore dell'attrice C C e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per revoca ante tempus dall'incarico gestorio, della complessiva somma di 37.500,00 euro, oltre accessori come indicati in motivazione;
- rigetta la domanda attrice quanto al resto;
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico della società convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 3.627,00 euro per compensi professionali e in 200,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, il 18/11/14

il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato